

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4329

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(FORMICA)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CAPRIA)

—

Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana
all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema
« Il tempo libero e l'era tecnologica »

Presentato il 15 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esposizione internazionale di Brisbane, indetta dal Governo australiano anche per celebrare i due secoli trascorsi dalla fondazione della colonia della Nuova Galles del Sud, si pone come Terzo vertice di un triangolo che, unitamente a Tsukuba e Vancouver, collega tre importanti centri della cosiddetta « area del Pacifico », che tanta importanza ha assunto e continua ad assumere nella trasformazione degli equilibri economici mondiali.

Se la spinta per la partecipazione a Tsukuba era l'opportunità di correggere l'ottica giapponese nei riguardi dell'Italia, presentando un Paese non solo attraente sul piano turistico e culturale ma anche avanzato tecnologicamente, e se la nostra presenza a Vancouver era motivata più o meno dalle stesse considerazioni, oltre che dalle valide prospettive di scambi economici che potevano essere generati con il florido mercato canadese e ancor più con il vicinissimo mercato statunitense, la presenza a Brisbane è dettata in primo luogo dall'esigenza di far sentire alla numerosa comunità italiana (con 900.000 australiani di origine italiana è la più consistente dopo quella anglosassone) che l'Italia pur lontana fisicamente non lo è spiritualmente. Inoltre le prospettive di un ingente flusso turistico, che possa contribuire ad alimentare una delle più importanti industrie italiane, non debbono essere trascurate.

Il tema dell'Expò, « Il tempo libero nell'era della tecnologia », è apparente-

mente meno impegnativo di quello dei due precedenti di Tsukuba e Vancouver, ma presenta in effetti uguali se non maggiori difficoltà. È ragionevole prevedere che l'Italia, riconosciuta custode di elevate tradizioni scientifiche, artistiche e culturali, possa far valere anche in questo campo il prezioso patrimonio delle sue esperienze.

Alla luce delle conoscenze acquisite nel corso delle precedenti manifestazioni prima citate, è stata effettuata una previsione di spesa, (7 miliardi) che muove dall'ipotesi di una presenza articolata in un unico padiglione di dimensioni più o meno simili a quello di Vancouver (circa 1.500 metri quadri). Una parte notevole dello stanziamento è destinata al completamento delle strutture e all'allestimento del padiglione, oltre che alle spese di affitto e gestione dello stesso (circa 5 miliardi), mentre le spese di gestione, personale e amministrazione sono valutate a circa 750.000.000, con una incidenza pari al 10 per cento.

Nel rispetto della tradizione dei paesi CEE, i quali partecipano a queste manifestazioni contribuendo ad una quota della spesa per il padiglione comunitario, è stato previsto un contributo italiano dell'importo di lire 200 milioni.

Il presente disegno di legge non si discosta sostanzialmente dal testo della legge n. 450 dell'11 agosto 1984, con la quale si è provveduto all'organizzazione ed al finanziamento delle esposizioni di Tsukuba e Vancouver.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane (Australia) nel 1988 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

- a) lire 3.500 milioni per il 1987;
- b) lire 3.500 milioni per il 1988.

ART. 2.

1. È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Brisbane (Australia) del 1988, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Il Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è tratto dai funzionari della carriera diplomatica ed è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Il predetto Commissariato cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

ART. 3.

1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva

con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

3. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

ART. 4.

1. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

2. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel

quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

3. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

ART. 5.

1. Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, nonché ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale *in loco*, nonché consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unità.

2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso.

4. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

ART. 6.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

ART. 7.

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

ART. 8.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Brisbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.